



COMUNE DI PRESSANA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 Reg. Delib.

Adunanza ORDINARIA PRIMA Convocazione Seduta PUBBLICA

OGGETTO: Determinazione aliquota IMU anno 2012 – D.L. 6.12.2011 n. 201.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile del Servizio, certifico su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente provvedimento è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1 D. Leg.vo 267/00)
- nel sito informatico di questo comune (art. 32, c. 1 legge n. 69/2009)

Addi 4 GIU 2012



L'anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese MAGGIO alle ore 20.30 nella Residenza Municipale.

Previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	P	A
FIN LINO	X	
MARZOTTO STEFANO	X	
COPPIELLO PAOLO	X	
SINICO ELISA	X	
GREGHI RENATO	X	
LANCEROTTO MAURO	X	
COLATO MICHELE	X	
PERUFFO MAURO	X	
CARLI ELENA	X	
SCARSETTO RENZO	X	
CHECCHETTO GIULIANO		X (giust.)
MARZOTTO DEBORA		X (giust.)
MIGLIORINI ROBERTO		X (giust.)


Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Leuzzi Dante il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Lino Fin, nella sua veste di Sindaco, assunta la presidenza e constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Determinazione aliquota IMU anno 2012 – D.L. 6.12.2011 n. 201.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.-
Lì, 22 Maggio 2012

Il Responsabile Area contabile



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.-
Lì 22 Maggio 2012

Il Responsabile Area Contabile



Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l'Imposta Municipale Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo D.L., stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Vista la successiva legge 26.04.2012 n° 44 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2012 comportante diverse modifiche in materia di imposta municipale propria;

Visto altresì il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato Decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52 e l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto;



Rilevato che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Atteso che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- Aliquota base pari allo 0,76 % (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%);

Rilevato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di euro 200,00 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Fatto presente che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;

Dato atto che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile, ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;

- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013);
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- f) 135 per i terreni agricoli;
- g) 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Rilevato che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Considerato che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Ritenuto, in conseguenza, di prevedere per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

- a) 0,76% aliquota di base;
- b) 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

Visto l'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge 214/2011;

Vista la legge 26.04.2012 n° 44 sulle semplificazioni fiscali;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;


Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica-contabile rilasciato dal responsabile di servizio;

15

SI PROPONE

1. Di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:
 - a) 0,76 per cento Aliquota di base
 - b) 0,50 per cento Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze
 - c) 0,20 per cento Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994.
2. Di stabilire le seguenti Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:
 - a) Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
3. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15,art. 13 D.L. 201/2011 come previsto dalla nota prot. 5343 del 06.04.2012.
4. Di riservarsi ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. i della legge 26.04.2012 n° 44 di adottare entro il 30 settembre 2012 la modifica relativa alle aliquote e detrazioni del tributo qualora si presentassero differenze in sede di versamento dell'acconto di Giugno 2012.

FIRMA DEL PROPONENTE



Il Sindaco introduce l'argomento ed invita l'Assessore Marzotto ad illustrare la proposta;

L'Assessore Marzotto richiama le principali voci di bilancio che hanno reso necessaria la scelta dell'aumento dell'aliquota IMU per poter mantenere il livello dei servizi esistenti presso il Comune e mantenere invariate le tariffe legate agli stessi servizi; fa eccezione la tariffa TARSU il cui adeguamento era inevitabile considerato che la tendenza è quella di portare la copertura della spesa al 100%;

Al termine

il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco avente ad oggetto "**Determinazione aliquota IMU anno 2012 – D.L. 6.12.2011 n. 201.**" come sopra esposto;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. N° 267/00;

Visti i sopra riportati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.to L.vo 18/08/2000, N° 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/00;

Con voti favorevoli n. 9, contrari N. 1 (Scarsetto), astenuti N. //, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-

Successivamente,

il Sindaco propone inoltre di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, data l'urgenza di provvedere in merito.

il Consiglio Comunale

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Accogliendo la proposta del Sindaco, con voti favorevoli N° 9, contrari N. /, astenuti N° 1 (Scarsetto), espressi per alzata di mano;

delibera


Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del quarto comma dell'art. 134, del Decreto Legislativo N° 267/00.

COMUNE DI PRESSANA

PROVINCIA DI VERONA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'atto pretorio comunale nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 4 GIU. 2012 al _____
 - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni di pubblicazione senza denunce di vizi di legittimità (art. 134 c. 3 D. Leg.vo n. 267/00;
- li 15 GIU. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

